

Pubblicato il 08/08/2023

N. 01019/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01376/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1376 del 2022, proposto da VE.MA. Progetti S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Tagliente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Architetto Traverso Mauro, legale rappresentante della Dodi Moss S.r.l., con sede in Genova al Corso Torino n. 14/4, che agisce per sé e quale mandataria del R.T.P. "Dodi Moss S.r.l., Ing. Michelangelo Gagliardi, Studio Associato Domenico Perrone & Partners, Ing. Alessio Catucci", rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Maria Corsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione n. 2246 del 14.10.2022, con la quale il Direttore Generale dell'A.S.L. di Taranto ha aggiudicato al R.T.P. Dodi Moss S.r.l. - Ing. Gagliardi Michelangelo - Studio Associato Domenico Perrone & Partners - Ing. Alessio Catucci, la procedura

aperta indetta per l'affidamento dell'appalto per lo svolgimento dei servizi di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con attività accessorie per l'assicurazione di prove di laboratorio certificate e indagini geognostiche per gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico dello Stabilimento Ospedaliero di Grottaglie (Lotto 2 - CIG 9150189ED2);
della proposta di aggiudicazione prot. DEL-2627-202;
della nota prot. n. PI255146-22 del 18.10.2022 con la quale la Stazione Appaltante ha comunicato all'odierna ricorrente la suddetta determina di aggiudicazione;
dei verbali di gara; del contratto d'appalto ove intervenuto;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi e per la declaratoria di inefficacia del contratto e con richiesta di subentro, ai sensi dell'art. 121 e ss. c.p.a..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Architetto Traverso Mauro, nella suindicata qualità, e dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to C. Giorgiani in sostituzione dell'avv.to M. Esposito, avv.to F. Tagliente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.La Società ricorrente, seconda classificata nella procedura aperta de qua (espletata in maniera telematica tramite piattaforma EmPULIA, indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 21.03.2022 della A.S.L. di Taranto), impugna: la deliberazione n. 2246 del 14.10.2022 con la quale è stata aggiudicata al R.T.P. Dodi Moss S.r.l. - Ing. Gagliardi Michelangelo - Studio Associato Domenico Perrone & Partners - Ing. Alessio Catucci, l'appalto per lo svolgimento dei servizi di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con attività accessorie per l'esecuzione di prove di laboratorio certificate e indagini geognostiche per gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico dello Stabilimento Ospedaliero di Grottaglie (Lotto 2 - CIG 9150189ED2); la relativa proposta di aggiudicazione prot. -2627-202, la nota prot. n. P1255146-22 del 18.10.2022 con la quale la Stazione Appaltante

comunicava la suddetta determina di aggiudicazione; i verbali di gara, il contratto di appalto ove stipulato, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Chiede, altresì, il risarcimento dei danni subiti e subendi e la declaratoria di inefficacia del contratto, con richiesta di subentro, ai sensi dell'art. 121 e ss. c.p.a..

1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

1. Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione dell'art. 24 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016. Violazione e falsa applicazione del Disciplinare di gara. Contraddittorietà. Eccesso di potere, anche per sviamento. Irrazionalità manifesta.

1.2. Rispettivamente, il 23 dicembre 2022 e il 6 gennaio 2023 si sono costituiti in giudizio il controinteressato Architetto Mauro Traverso, legale rappresentante della Dodi Moss S.r.l. (per sé e quale mandataria del R.T.P. "Dodi Moss S.r.l., Ing. Michelangelo Gagliardi, Studio Associato Domenico Perrone & Parteners, Ing. Alessio Catucci) eccependo l'infondatezza del ricorso.

All'udienza in Camera di Consiglio del 10 gennaio 2023 il difensore della Società ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare incidentalmente proposta.

Alla pubblica udienza del 5 luglio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.

2.1. Con un primo e articolato motivo di gravame la Società ricorrente deduce la illegittimità dell'aggiudicazione dei servizi di ingegneria de quibus in favore del controinteressato Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, lamentandone l'omessa esclusione per carenza del requisito di cui al combinato disposto dell'art. 24 comma 5 del D. Lgs. (Codice dei contratti pubblici) n. 50/2016 e dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016, intitolato "*Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*".

Sostiene, in definitiva, la parte ricorrente che la domanda di partecipazione del controinteressato R.T.P. non sarebbe conforme alle norme citate e alla lex specialis, non risultando precisato il ruolo del giovane professionista quale "progettista".

L'assunto è infondato.

In primo luogo, osserva il Collegio che l'art.1.1. del Disciplinare di gara, intitolato "Oggetto ed importo dell'appalto" stabilisce che "l'appalto è da considerarsi di servizi, con attività accessorie per l'assicurazione di prove di laboratorio certificate e indagini geognostiche e si compone delle seguenti prestazioni, da ritenersi non oggettivamente separabili; pertanto, ad esso si applica il regime giuridico della prestazione principale (art. 28, comma 9 del Codice) "Servizi di architettura e ingegneria".

Dispone il successivo punto 6.3 del Disciplinare: "ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, i raggruppamenti temporanei devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza".

Il Regolamento di attuazione approvato con D.M. n. 263 del 2016 stabilisce, per quanto qui d'interesse, che "I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista".

In forza di queste disposizioni normative, deve ritenersi che il R.T.P. controinteressato, per potere prendere parte alla gara di che trattasi, fosse tenuto ad assicurare "la presenza" di un giovane professionista in possesso dei requisiti previsti all'art. 4 del D.M. n. 263/2016.

Il menzionato Regolamento individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione.

La ratio della disciplina citata è stata individuata dalla giurisprudenza amministrativa nella volontà di "promuovere la presenza di giovani nei gruppi concorrenti a bandi relativi ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee per favorirne la crescita professionale e garantire agli stessi l'incremento delle competenze professionali, favorendo così l'inserimento nel mercato del lavoro e l'applicazione nella pratica delle conoscenze maturate nel corso degli studi universitari" (cfr.: T.A.R. per la Campania, Napoli, sez. I, n. 3231 del 2016; Consiglio Stato, sez. IV, n. 2048 del 2015 e Sez. V, n. 1708 del 2019; T.R.G.A., Trento, n. 242 del 2018).

L'interesse tutelato dalla normativa menzionata attiene, dunque, alla sfera esclusiva del giovane professionista.

Il coinvolgimento di tale figura nel R.T.P. mira, pertanto, a promuovere lo sviluppo delle sue competenze professionali, favorendo la formazione di un curriculum adeguato

senza per questo gravare il giovane medesimo di responsabilità contrattuali incoerenti con la sua contenuta esperienza (in termini, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2048 del 2015, cit., e n. 2988 del 2015).

L'evidente "finalità di carattere promozionale comporta che la partecipazione all'attività del raggruppamento temporaneo deve tradursi nella realizzazione dell'"attività di progettazione in senso stretto", non essendo sufficiente ad integrare il prescritto requisito lo svolgimento di una mera attività di supporto, strumentale alla progettazione in senso proprio (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1708 del 2019).

2.2. Applicando tali coordinate normative e giurisprudenziali nella fattispecie concreta in esame rileva il Collegio che:

- il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Progettisti di tipo orizzontale, poi risultato aggiudicatario, non ha individuato uno specifico ruolo funzionale da assegnare a ciascun operatore economico;
- tutti gli elaborati progettuali, sia quelli della fase N. 1 sia quelli della Fase n. 2 , prodotti dal R.T.P. controinteressato risultano sottoscritti anche dal giovane professionista;
- la domanda di partecipazione del medesimo R.T.P risulta sottoscritta da parte di tutti i componenti del Raggruppamento, indicando la ripartizione percentuale delle attività da farsi ed attribuendo al giovane professionista una quota di partecipazione nell'ambito del Raggruppamento orizzontale del 6%;
- la dichiarazione di elezione di domicilio ed il D.G.U.E. del giovane professionista Ing. Catucci Alessio specifica che il ruolo da questi assunto sarebbe stato quello di mandante nel R.T.P..

A tanto aggiungasi che, conformemente alle disposizioni di cui all'art.1.1. del citato Disciplinare di gara, nell'offerta tecnica proposta dal R.T.P controinteressato è stato precisato che l'incarico professionale sarebbe stato svolto nella sua interezza dai componenti del Raggruppamento Temporaneo medesimo (senza alcuna eccezione)

In definitiva, non vi sono elementi (decisivi) per ritenere che il giovane professionista Ing. Catucci Alessio si sia limitato a svolgere un ruolo marginale o comunque di mero di tirocinio o di supporto all'attività di progettazione, emergendo invece che quest'ultimo, così come dichiarato, è qualificabile come "progettista" in ossequio all'art. 4 del D.M. n. 263/2016.

2.3. Alla luce delle suindicate considerazioni sono del pari infondate le censure con le quali parte ricorrente deduce la illegittimità delle prescrizioni della lex specialis di gara

per la mancata previsione di una clausola di esclusione, risultando queste ultime perfettamente coerenti e rispondenti alle finalità dei cui ai citati art. 24 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e 4 del D.M. n. 263/2016.

2.4 In altri termini, osserva il Tribunale che la *lex specialis* della gara in questione non sanziona - di per sé - l'omessa indicazione nella domanda di partecipazione da parte del R.T.P. del ruolo di progettista (svolto) dal giovane professionista, nel mentre l'art. 4 del D.M. n. 263/2016 e l'art. 24 comma 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016 non sanzionano l'allegata irregolare formulazione della domanda di partecipazione, bensì l'effettivo omesso coinvolgimento - in concreto - del giovane professionista nell'attività di progettazione, quando invece - nella vicenda de qua - è sicuro che l'Ing. Catucci Alessio partecipando come mandante al R.T.P. "orizzontale" (nella misura del 6%) ha anche sottoscritto la progettazione di che trattasi, e ciò basta per ritenere infondate le censure formulate nel ricorso (Cfr.: T.A.R. Calabria, Catanzaro, sentenza n. 836/2020).

2.5. Per le stesse ragioni, oltre che irrilevante, è anche infondato l'ulteriore profilo della etero integrazione della legge di gara con le suindicate norme imperative, avendo comunque il giovane professionista partecipato attivamente al servizio di progettazione oggetto di affidamento, maturando quindi la possibilità di acquisire le necessarie esperienze professionali e lavorative.

3. In conclusione, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve conseguentemente essere respinto (inclusa la domanda risarcitoria e di declaratoria di inefficacia del contratto di appalto e di subentro e quella subordinata di risarcimento del danno per equivalente, non sussistendo l'illegittimità dell'azione amministrativa).

3.1. Sussistono i presupposti di legge (fra cui la peculiarità e novità della controversia) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Vincenza Caldarola, Referendario

L'ESTENSORE

Patrizia Moro

IL PRESIDENTE

Enrico d'Arpe

IL SEGRETARIO